

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARCONI PER GLI ANNI 2026-2030 (sino al 31.07.2030)

Nella casa Comunale, l'anno duemilaventisei, il giorno del mese di alle ore

TRA

Il Comune di Villanterio, CF / P.IVA 00426210183, nella persona del, nato a il, d'ora in poi denominato anche "Comune"

E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. e P. IVA con sede in, nella persona del, nato a il, d'ora in poi denominata anche "Concessionaria"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. OGGETTO

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Campo Sportivo Comunale (campi da gioco, relativi spogliatoi ed locali accessori)

Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata per il periodo dal **01.08.2026** al **31.07.2030**. Durante tale periodo è facoltà delle parti di risolvere unilateralmente la convenzione dandone comunicazione scritta con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

Art. 3. INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE

La concessionaria provvederà alla gestione degli impianti realizzando direttamente idonee iniziative ricreative e sportive, compatibili con i suddetti immobili e che ne prevedano l'ottimale e più ampio utilizzo a favore della cittadinanza e soprattutto dei più giovani. Il programma generale di utilizzo, da concordare con parere vincolante dell'Amministrazione Comunale, consisterà in un'armonica distribuzione oraria di corsi di avviamento alla pratica sportiva, nell'organizzazione di manifestazioni ricreative, svolgimento di allenamenti nonché di gare individuali e collettive di associazioni esistenti o che potranno costituirsi in loco. Alla concessionaria è fatto divieto di utilizzare la struttura in gestione per scopi o modi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione nonché per finalità lucrative. L'Amministrazione Comunale attuerà forme di pubblicità o di sostegno diretto per manifestazioni ed iniziative che rivestano carattere di interesse sociale e rivolto alla collettività. La concessionaria si impegna ad indicare, per tutte le manifestazioni organizzate ed approvate dall'Ente, quale patrocinante l'Amministrazione Comunale. Inoltre si impegna a promuovere le attività sportive con idonei ed efficaci mezzi pubblicitari da realizzare e diffondere in accordo con l'Ente.

Art. 4. ATTIVITA' DI VIGILANZA

La concessionaria, per quanto concerne il centro sportivo dovrà, vigilando costantemente ed adeguatamente:

- verificare preventivamente il corretto funzionamento degli impianti;
- verificare che non vengano introdotti oggetti che possano arrecare danno alla struttura ed agli impianti;

- vietare l'accesso agli spogliatoi e persone estranee all'attività svolta all'interno del centro sportivo;
- vietare l'ingresso agli impianti di tutti coloro che si trovino in stato di alterazione o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- vietare l'ingresso nell'intera area di cicli e motocicli;
- vietare comportamenti che determinino rumori molesti e consumo inutile/improprio di gas metano, energia elettrica, acqua potabile e di tutte le altre presenti risorse;
- vietare comportamenti dei propri dirigenti, associati e del pubblico presente che contrastino con i principi dello spirito sportivo;

Sarà direttamente ed integralmente responsabile per comportamenti difformi in tal senso, ancorché solo tollerati, eccezion fatta per quelli derivanti da forza maggiore.

Art. 5. COPERTURA ASSICURATIVA

La concessionaria è altresì responsabile di qualsiasi danno derivante da terzi e deve garantire idonea copertura assicurativa di Responsabilità civile afferente i partecipanti alle attività organizzate/gestite nel periodo di esercizio degli impianti. Tale polizza assicurativa dovrà avere un massimale pari ad € 1'500'000,00 per infortuni/danni contro terzi (persone e cose tra cui il Comune di Villanterio). Copia delle polizze e dei rati annuali dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Legale rappresentante ed i responsabili della concessionaria si assumono solidalmente ed illimitatamente la responsabilità per i danni cagionati al Comune di Villanterio e/o a soggetti terzi nel corso di manifestazioni sportive organizzate dalla medesima associazione, qualora gli enti partecipanti siano sprovvisti di copertura, ovvero la stessa si rilevi insufficiente ai fini del risarcimento dei danni. Si assumono altresì il rischio dei danni cagionati a persone o cose nel corso di qualsiasi attività agonistica dell'associazione.

È espressamente fatto divieto al concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno od ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi o attrezzature rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di attività, sollevando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione. Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella Normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) eventualmente applicabili, nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando soli il responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Il concessionario esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

Art. 6. ONERI ED OBBLIGHI CONCESSIONARIO

Sono carico della concessionaria, oltre a quelli già citati nei precedenti articoli, i seguenti oneri ed obblighi:

- gli oneri per il consumo del gas metano, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile con relativa intestazione dei rispettivi contratti di fornitura;
- effettuazione quotidiana e periodica delle pulizie dei locali dati in uso;
- tutti i materiali di consumo occorrenti per le pulizie;

- tutte le riparazioni ordinarie determinate da accertate disattenzioni o imperizia del personale addetto così come da Appendice A)

Art. 7. ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i seguenti oneri ed obblighi:

- la consegna degli impianti e delle attrezzature in perfetto stato di funzionamento e conformi alle vigenti norme, impegnandosi al relativo adeguamento degli stessi nel caso in cui si manifestasse la necessità;
- le riparazioni straordinarie e sostituzione di parte degli impianti e delle attrezzature che si rendano necessarie nonostante la corretta conduzione e utilizzazione o per eventi non previsti e non prevedibili al momento della stipula della presente concessione;

Art. 8. RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI

La concessionaria si impegna a non richiedere al Comune di Villanterio contributi a copertura di eventuali perdite economiche e si impegna a garantire ogni possibile razionalizzazione dei consumi di acqua potabile, energia elettrica e gas metano.

Art. 9. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione Comunale di Villanterio potrà procedere, con qualsiasi mezzo, ad ogni forma di controllo.

Art. 10. SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto alla concessionaria di concedere in subconcessione la gestione del Centro Sportivo Comunale, con o senza corrispettivo in tutto o in parte, pena l'immediata rescissione della presente convenzione e fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 11. DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere – al fine di svolgere e organizzare iniziative e manifestazioni e senza nessun onere – la disponibilità degli impianti, dandone comunicazione scritta alla concessionaria entro 15 (quindici) giorni precedenti, ferma restando la priorità per eventuali calendari agonistici dell'anno sportivo.

Art. 12. SCADENZA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà determinare la decadenza dalla concessione con riserva di ogni e più ampio risarcimento per le seguenti motivazioni:

- qualora la concessionaria o i suoi collaboratori pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni delle leggi o inosservanza di ordinanze e prescrizioni del Sindaco e/o dei Responsabili di Servizio;
- per gravi motivi di igiene e sanità pubblica;
- per abbandono degli impianti o gravi carenze della manutenzione, previa diffida scritta;
- per aver tenuto o non aver impedito colpevolmente o dolosamente comportamenti dei propri dirigenti, associati o del pubblico presente che contrastino con i principi dello spirito agonistico.

Art. 13. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere sia durante che al termine della concessione, saranno decise da un collegio di tre arbitri che fungeranno da amichevoli compositori nominati, uno dal Comune, uno dalla concessionaria ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Pavia

Art. 14. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti, gli arredi e le attrezzature verranno consegnate alla concessionaria previa redazione del verbale di consegna e di consistenza che, redatto in duplice esemplare, in contraddittorio con la concessionaria e, debitamente sottoscritto, farà parte integrante del Contratto.

La concessionaria assume l'obbligo di usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello stato di consegna al termine della concessione.

Art. 15. NORME FINALI

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valido ed efficace solo se approntato in forma scritta; conseguentemente la disapplicazione di una o più pattuizioni delle clausole contenute nella stessa non potrà intendersi quale tacita abrogazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Villanterio

.....

Per la concessionaria

.....

APPENDICE A)

MANUTENZIONE ORDINARIA – di cui all'art. 6 del Contratto

Si intende per manutenzione ordinaria:

- riparazione o sostituzione vetri finestre negli spogliatoi;
- riparazione o sostituzione di serrature e maniglie porte spogliatoi ed ingresso;
- riparazione o sostituzione cardini degli infissi o delle porte;
- riparazione o sostituzione prese ed interruttori di corrente (escluso quadro elettrico generale);
- riparazione o sostituzione parti idrauliche e accessori, escluso: scaldabagni, apparecchi sanitari e tubazioni;
- sostituzione lampade negli spogliatoi;